



Il Codice cavalleresco italiano di Jacopo Gelli **Un'interpretazione in chiave vendicatoria**

Jacopo Gelli's *Codice Cavalleresco Italiano*
A 'Vindictory' Interpretation

RICCARDO MAZZOLA

Ricercatore in Filosofia del diritto

Università degli Studi di Macerata

riccardo.mazzola@unimc.it

ABSTRACT

Questo articolo prende in esame il *Codice cavalleresco italiano* di Jacopo Gelli (1892), che riordina la pratica del duello in un ordinamento giuridico finalizzato a regolare i conflitti tra gentiluomini. Il contenuto dell'opera di Gelli è interpretato, in questo articolo, alla luce delle categorie concettuali elaborate nell'ambito della teoria, di matrice antropologico-giuridica, della giustizia vendicatoria. Scopo dell'articolo è, attraverso tale interpretazione, evidenziare, all'interno della complessa disciplina dettata da Gelli, tratti del duello tradizionalmente oscurati dalla sua appariscente connotazione sanguinaria: in particolare, la primaria finalità, che Gelli attribuisce all'ordinamento cavalleresco, della riconciliazione tra le parti in conflitto. La prima parte dell'articolo discute tre aspetti di primaria importanza per la comprensione del *Codice cavalleresco italiano*: la nozione di "consuetudine cavalleresca", l'identità



DOI: 10.54103/milanlawreview/27708

MILAN LAW REVIEW, Vol. 5, No. 2, 2024
ISSN 2724 - 3273

dei “gentiluomini” e il rapporto tra *Codice* e duello. La seconda parte dell’articolo descrive struttura e funzionamento della vertenza cavalleresca, interpretata come procedimento vendicatorio: dapprima introducendo i concetti di “offesa”, “onore”, “soddisfazione” e “riparazione dell’onore”; poi, illustrando le diverse fasi in cui il procedimento si articola. Infine, l’articolo propone alcuni spunti di riflessione sul rapporto tra il *Codice cavalleresco italiano* e il diritto positivo dello Stato: proponendo una concettualizzazione della vertenza cavalleresca come “crittotipo vendicatorio” nell’Italia del primo Novecento.

Parole chiave: duello; onore; giustizia vendicatoria; pluralismo giuridico

This article examines the *Codice cavalleresco italiano* (*Italian Chivalric Code*) by Jacopo Gelli (1892), which organizes the practice of dueling into a legal framework aimed at resolving conflicts among gentlemen. The content of Gelli’s work is analyzed through the lens of the anthropological-legal theory of vindicatory justice. This article’s goal is to highlight aspects of ‘regulated’ dueling that have traditionally been overshadowed by its seemingly violent nature: in particular, the primary and most important purpose that Gelli attributes to his *Code*, namely, the reconciliation of conflicting parties. The first part of the article explores three key characteristics essential for understanding Gelli’s *Code*: the concept of “chivalric custom”, the identity of the “gentlemen”, and the relationship between the *Code* and the duel. The second part of the article describes the structure and functioning of chivalric disputes, interpreted as a vindicatory process. It begins by introducing the notions of “offense,” “honor,” “satisfaction,” and “restoration of honor,” and then outlines the different phases of this process. Finally, the article offers some reflections on the relationship between Gelli’s code and state law, proposing a conceptualization of chivalric disputes as a “vindicatory cryptotype” in early 20th-century Italy.

Keywords: duel; honor, vindicatory justice; legal pluralism

Il contributo è stato sottoposto a referaggio anonimo (doppio cieco)

This paper has been subjected to double-blind peer review

Il Codice cavalleresco italiano di Jacopo Gelli Un'interpretazione in chiave vendicatoria

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Il *Codice cavalleresco*: elementi fondamentali – 2.1. Consuetudini cavalleresche – 2.2. Gentiluomini – 2.3. Duello – 3. La vertenza cavalleresca come *species* di procedimento vendicatorio – 3.1. Offesa e onore – 3.2. Soddisfazione e riparazione dell'offesa – 3.3. Struttura della vertenza cavalleresca – 4. Note conclusive: l'onore cavalleresco come crittotipo vendicatorio.

1. Introduzione

Questo articolo propone un'analisi del *Codice cavalleresco italiano* (da qui: *Codice*) di Jacopo Gelli (1858-1935), cultore della cavalleria italiana e tra i maggiori studiosi della letteratura storico-giuridica sul *duello*¹.

Pubblicato per la prima volta nel 1892², il *Codice* di Gelli ha identificato il più riuscito tentativo – in termini di diffusione – di organizzare la disciplina del duello in Italia³, ove pure esistevano illustri precedenti⁴. Oltre che alla sua fortuna editoriale, la rilevanza del *Codice* rispetto ad altri, analoghi, documenti normativi, almeno ai fini di questo articolo⁵, si deve a due principali ragioni.

In primo luogo, la maggior parte dei cd. codici del duello, almeno in Italia⁶, appaiono focalizzati sulle modalità di attuazione del duello “propriamente detto”: della sfida, cioè, tra offeso e offensore, condotta attraverso l'uso delle armi. Il *Codice* di Gelli regola, invece, una fattispecie più ampia, che si dipana, *prima* del duello, dal momento dell'offesa (art. 1) fino alla ricerca di un accordo di riconciliazione tra

¹ Cenni bio-bibliografici su Gelli sono in S. Hughes, *Politics of the Sword: Dueling, Honor and Masculinity in Modern Italy*, The Ohio State University Press, Columbus, 2007, p. 187-188.

² L'edizione del *Codice* consultata ai fini della stesura di questo articolo è la quindicesima: J. Gelli, *Codice cavalleresco italiano*, Hoepli, Milano, 1926.

³ Cfr. sul punto M. Cavina, *Il sangue dell'onore. Storia del duello*, Laterza, Roma-Bari, 2005, p. 282; S. Hughes, *Politics of the Sword*, cit., p. 186-187; e I. Gambacorti e G. Paolini, *Scontri di carta e di spada. Il duello nell'Italia unita tra storia e letteratura*, Pacini, Pisa, 2019, p. 81.

⁴ Cfr. per una ricognizione bibliografica M. Cavina, *Il sangue dell'onore*, cit., p. 282. Prototipo (così Cavina) di “codice del duello” è stato L.A. Le Blanc (Comte) de Chatauvillard, *Essai sur le duel*, Proux, Paris, 1836, la cui natura giuridica (a dispetto del titolo originale) si riflette nel titolo della traduzione in castigliano di A. Borrego: *Ensayo sobre la Jurisprudencia de los Duelos*, Iglesia Sánchez, Madrid, 1890. Cfr., sul punto, I. Terradas Saborit, *El duelo de los hombres y la guarda de la mujer. El sustrato vindicatorio y el casticismo patriarcal en el crimen y en la justicia penal (desde la época de Unamuno)*, in corso di pubblicazione, p. 18.

⁵ Altre e diverse ragioni sono elencate in S. Hughes, *Politics of the Sword*, cit., p. 188-192.

⁶ Cfr., ad esempio, L. De Rosis, *Codice italiano sul duello*, de Angelis, Napoli, 1868.

le parti (art. 191); e (eventualmente), *dopo* il duello, fino alla stesura del verbale di chiusura della vertenza (artt. 403-423). Una simile visione d'insieme permette di contestualizzare il duello "propriamente detto" all'interno di un più complesso ordinamento giuridico volto alla gestione del conflitto, di cui l'autorizzazione allo scontro violento rappresenta una (solo eventuale ed estrema) ramificazione.

In secondo luogo, alcuni segmenti del *Codice* manifestano l'intento di Gelli di elaborare un vero e proprio lessico concettuale del duello: ad esempio quando, nella sezione introduttiva dedicata alle *Generalità* del duello⁷, Gelli rende esplicito il significato di alcune nozioni necessarie ai fini della comprensione di tale pratica e della sua organizzazione all'interno del *Codice* (come, ad esempio, "gentiluomo", "onore", "offesa"); oppure quando, agli artt. 32 e 33, Gelli distingue i concetti di "soddisfazione" e di "riparazione", che denotano diverse modalità di restituzione dell'onore (cfr. *infra*, § 3.2). La natura, in tal senso, "erudita"⁸ del *Codice* favorisce l'analisi, sul piano concettuale, che in questa sede si vuole proporre.

In particolare, questo articolo interpreta l'ordinamento giuridico del duello (riordinato da Gelli) alla luce delle categorie concettuali elaborate nell'ambito della teoria, di matrice antropologico-giuridica, della "giustizia vendicatoria".

L'antropologo catalano Ignasi Terradas⁹ definisce 'giustizia vendicatoria' il procedimento giudiziale che connota una *species* di ordinamento giuridico – detto, appunto, 'vendicatorio' – la cui "norma fondamentale [...] consiste nell'imperativo di riparare ogni danno"¹⁰. L'ordinamento vendicatorio è, più specificamente, "un sistema di norme che attribuiscono priorità ad una risoluzione pacifica del conflitto [...] senza escludere che la parte offesa ricorra alla vendetta anche cruenta, qualora tale vendetta sia autorizzata da un organo terzo e neutrale"¹¹. Secondo Terradas, il duello, anche nella sua versione moderna (cfr. *infra* § 2.3), denota alcuni connotati di giuridicità tipici delle istituzioni vendicatorie: tra cui "norme di prevenzione e

⁷ Cfr. J. Gelli, *Codice cavalleresco italiano*, cit., p. 1-7.

⁸ S. Hughes, *Politics of the Sword*, cit., p. 189 (traduzione mia).

⁹ Tra le opere di Terradas dedicate alla giustizia vendicatoria cfr.: *Justicia vindicatoria: de la ofensa e indefensión a la imprecación y el oráculo, la vindicta y el talión, la ordalía y el juramento, la composición y la reconciliación*, CSIC, Madrid, 2008; *La justicia más antigua. Teoría y cultura del ordenamiento vindicatorio*, CSIC, Madrid, 2019; *Derecho vivo, poder y vulnerabilidad. El curso de la antropología jurídica*, CSIC, Madrid, 2024, p. 289-362.

¹⁰ Così I. Terradas Saborit, *Introduction: Understanding Vindictory Systems*, in *Vindictory Justice: Beyond Law and Revenge*, a cura di R. Márquez Porras, R. Mazzola, I. Terradas Saborit, Cham, Springer, 2022, p. 17. La traduzione del passo citato è in P. Di Lucia, R. Mazzola, *Sul concetto di danno negli ordinamenti vendicatori*, in *Storia Metodo Cultura nella scienza giuridica*, 2023, p. 166.

¹¹ I. Terradas Saborit, *Giovanni (Nino) Tamassia y la jurisprudencia vindicatoria*, in *Sociología del derecho*, 2014, vol. 1, p. 59. La traduzione è in P. Di Lucia, R. Mazzola, *Sul concetto di danno negli ordinamenti vendicatori*, cit., p. 167. Per un'enumerazione analitica delle più importanti caratteristiche della giustizia vendicatoria, cfr. I. Terradas Saborit, *Derecho vivo, poder y vulnerabilidad*, cit., p. 295-296.

di prudenza nell'esercizio dell'azione lesiva, [nonché] un'autorità processuale, a protezione di determinate garanzie e diritti"¹².

Alla scelta di adottare lo schema interpretativo della giustizia vendicatoria consegue la concettualizzazione dell'ordinamento giuridico del duello disciplinato dal *Codice* come *species* di *procedimento vendicatorio* (ovvero il tratto procedurale che, tipicamente, connota l'ordinamento vendicatorio). Tale sforzo concettuale mira, da un lato, a mostrare la fecondità delle categorie antropologico-giuridiche elaborate da Terradas anche nello studio delle civiltà giuridiche moderne – diverse cioè dalle civiltà “primitive, antiche e medievali”¹³ presso le quali l'esistenza delle istituzioni vendicatorie è generalmente documentata. Dall'altro lato, una lettura del *Codice* in chiave vendicatoria consente di descrivere in modo analitico un complesso sistema di norme nel cui ambito il duello è relegato a “*extrema ratio*” dell'ordinamento¹⁴ e, in ogni caso, subordinato a un fallito tentativo di riconciliazione tra le parti.

La *prima* parte dell'articolo (§ 2) discute *tre* aspetti di primaria importanza per la comprensione del *Codice* di Gelli: la nozione di “consuetudine cavalleresca” (§ 2.1), l'identità dei cd. “gentiluomini” (§ 2.2) nonché l'atteggiamento del *Codice* nei confronti del duello (§ 2.3). La *seconda* parte dell'articolo (§ 3) descrive struttura e funzionamento del procedimento vendicatorio disciplinato dal *Codice*, dapprima presentando i concetti di “offesa”, “onore” (§ 3.1), “soddisfazione” e “riparazione dell'onore” (§ 3.2) nel contesto dell'opera di Gelli; successivamente, illustrando le diverse fasi in cui si articola il procedimento (§ 3.3).

2. Il *Codice cavalleresco*: elementi fondamentali

2.1. Consuetudini cavalleresche

In che senso il *Codice cavalleresco italiano* di Gelli è un “codice”?

Scrivono Gelli che “[p]er *Codice cavalleresco italiano* s'intende una raccolta delle consuetudini cavalleresche”¹⁵. Gelli afferma, in questo senso, che il *Codice* “non è espressione della mente di un [legislatore]”, bensì “raccolta” di norme preesistenti, “dedotte dalla complessa giurisprudenza cavalleresca” (art. 219), sistema di norme ricavate dalle pronunce di *tre* autorità giudiziarie:

- due autorità giudiziarie *istituite in occasione di ciascuna vertenza*:

1. *giurì d'onore*, “composti da due o da quattro giudici nominati per metà da ciascuna parte”¹⁶;

¹² I. Terradas Saborit, *La justicia más antigua*, cit., p. 305 (traduzione mia).

¹³ I. Terradas Saborit, *Derecho vivido, poder y vulnerabilidad*, cit., p. 105 (traduzione mia).

¹⁴ Cfr. anche M. Cavina, *Il sangue dell'onore*, cit., p. 282.

¹⁵ J. Gelli, *Codice cavalleresco italiano*, cit., sez. *Generalità*, § 4, p. 4.

¹⁶ M. Cavina, *Il sangue dell'onore*, cit., p. 276.

2. *corti d'onore (eventuali)*, composte da quattro a sei giudici selezionati tra personalità eminenti della società, su domanda delle parti¹⁷;
- un'autorità giudiziaria *permanente*:
3. la *Corte d'onore permanente*, istituita nel 1888, a Firenze, dal ministro di grazia e giustizia Giuseppe Zanardelli – e di cui Gelli fu promotore¹⁸ – che rimase, però, priva del riconoscimento di autorità giudiziaria per timore che apparisse come un avallo ufficiale dei duelli¹⁹.

Dalla “costante uniformità” delle pronunce delle tre corti, sorgono, informa Gelli, le “massime di giurisprudenza cavalleresca”, che concorrono – congiuntamente, in minima parte, al contenuto di studi di carattere scientifico dedicati al tema del duello²⁰ – a “costituire le consuetudini cavalleresche, ossia le leggi d'onore”²¹.

Ma cosa sono esattamente le consuetudini cavalleresche, cristallizzate nelle massime giurisprudenziali?

Gelli le definisce, contrapponendole in modo esplicito alle “leggi ordinarie” dello Stato²², come segue:

[l]eggi, norme, regole, principi, consuetudini cavalleresche o d'onore sono espressioni sinonime, che [indicano] *i modi con i quali i gentiluomini, seguendo una pratica costante ed uniforme, provvedono alla tutela del loro onore*.²³

Rispetto alle leggi ordinarie dello Stato, scrive Gelli,

nelle consuetudini [cavalleresche] [non vi è] nulla di assoluto [...], tutte le [...] regole cavalleresche [...] ha[nno] le [proprie] eccezioni [...], perché si basano essenzialmente sul principio morale [...] al quale s'informa la cavalleria.²⁴

Questo principio – alle fondamenta degli ordinamenti cavallereschi – prescrive, in particolare, di “tutelare nel miglior modo l'onore dei gentiluomini”²⁵, figura alla quale è dedicata la prossima sezione (§ 2.2) di questo articolo.

¹⁷ Cfr. J. Gelli, *Codice cavalleresco italiano*, cit., art. 457.

¹⁸ Cfr. I. Gambacorti e G. Paolini, *Scontri di carta e di spada*, cit., p. 82.

¹⁹ Cfr. A. Visconti, *Reputazione, dignità, onore. Confini penalistici e prospettive politico-criminali*, Giappichelli, Torino, 2018, p. 172.

²⁰ Ad esempio: all'articolo 388 Gelli cita il saggio A. Tavernier, *L'art du duel*, Marpon, Paris, 1885.

²¹ Cfr. J. Gelli, *Codice cavalleresco italiano*, cit., art. 460.

²² *Ibidem*.

²³ J. Gelli, *Codice cavalleresco italiano*, cit., sez. *Generalità*, § 2, p. 3 (corsivo aggiunto).

²⁴ J. Gelli, *Codice cavalleresco italiano*, cit., nota al titolo della sez. XIV, *Sostituzioni*, p. 85.

²⁵ *Ibidem*. Sul significato di “onore” nell'ambito del *Codice*, cfr. *infra*, § 3.1.

2.2 Gentiluomini

Sulla base della definizione delle “consuetudini cavalleresche” (cfr. *supra*, § 2.1), si evince come tali norme siano finalizzate a regolare aspetti della vita sociale di una specifica comunità: la comunità dei “gentiluomini”.

La categoria dei gentiluomini all’epoca di Gelli e del *Codice* era “individuata non cetualmente, ma socialmente” in coloro che “si assoggettava[no] liberamente al codice formale dell’onore cavalleresco”²⁶. V’è pertanto una stretta correlazione tra gentiluomini e norme cavalleresche, poiché, appunto, è concesso attribuire lo status di “gentiluomo” solo a chi, precisamente, aderisce a tali norme. Così Gelli:

gentiluomo è [chi] per una raffinata sensibilità morale, *ritenendo insufficienti alla tutela del proprio onore le disposizioni con cui le patrie leggi tutelano l’onore di ogni cittadino, s’impone la rigida osservanza [delle] leggi cavalleresche.*²⁷

Connotato essenziale del gentiluomo è dunque la constatazione circa la non adeguatezza delle norme del diritto (civile e penale) dello Stato al fine di tutelare l’onore offeso; al punto che, secondo Gelli, “[c]hi ritiene che il suo onore sia sempre tutelato a sufficienza dalle leggi [...] viene [...] a perdere senz’altro le prerogative del gentiluomo”²⁸. Poiché, cioè, il diritto dello Stato non può contribuire, in modo adeguato, alla protezione dell’onore (per ragioni chiarite *infra*, § 3.1), il gentiluomo deve conformarsi alle norme non scritte della cavalleria, allo scopo di adempiere al principio morale della tutela del proprio onore (cfr. *supra*, § 2.1) alle fondamenta del sistema cavalleresco. L’incapacità del diritto dello Stato di proteggere l’onore del gentiluomo è, ritiene Gelli, “giustificazione” dell’esistenza delle consuetudini cavalleresche²⁹ le quali agli occhi di un “osservatore sereno” appaiono, nonostante la loro sembianza talvolta brutale, “un mezzo, talora indispensabile, per tutelare il proprio onore”³⁰.

²⁶ M. Cavina, *Il sangue dell’onore*, cit., p. 238. Sulla natura non cetuale del “gentiluomo” cfr. anche A. Angelini, *Codice cavalleresco italiano*, Barbera, Firenze, 1883, I, 1, p. 3-4.

²⁷ J. Gelli, *Codice cavalleresco italiano*, cit., sez. *Generalità*, § 1 p. 1 (corsivo aggiunto). Cfr., nella stessa sezione del *Codice*: § 2, p. 3. Su una concezione dell’onore inteso come “rispetto da riconoscimento” che “le persone [...] hanno o non hanno, a seconda che seguano o meno certi codici” cfr. K. Appiah, *Il codice d’onore*, Cortina, Milano, 2011, p. 12-15 (corsivo aggiunto).

²⁸ J. Gelli, *Codice cavalleresco italiano*, art. 1, p. 10.

²⁹ Cfr., più estesamente, sul rapporto tra *Codice* e diritto ufficiale, *infra* § 4.

³⁰ J. Gelli, *Codice cavalleresco italiano*, cit., sez. *Generalità*, § 1 p. 1.

Sancisce il *Codice* che, per colui che voglia “essere considerato gentiluomo”, le norme cavalleresche hanno “forza di legge”³¹. Volte a rafforzare tale idea sono, come nota lo storico statunitense Stephen Hughes, la sua struttura e veste grafica:

Gelli rese il suo libro simile a un vero e proprio codice di leggi. I 493 articoli del *Codice* del 1892 erano numericamente speculari ai 498 articoli del [...] Codice penale italiano [...] del 1889. Suddiviso in sei sezioni corredate da note tecniche e precedenti giudiziali [...] dal suo *Codice* promanava autorità legislativa.³²

Gelli non esplicita tuttavia il significato che egli attribuisce all’espressione “forza di legge” (ove ‘legge’ è da intendersi, probabilmente, come “legge ordinaria” dello Stato). Soccorre, in questo senso, un brano tratto da un altro importante e diffuso codice del duello³³, il *Codice cavalleresco italiano* di Achille Angelini (1883), il quale giustifica, nella *Prefazione*, l’impiego del termine ‘codice’ nel titolo dell’opera:

a rigor di termini, questo titolo si accoppia all’idea di un complesso di leggi sancite da un’autorità legalmente costituita, la quale obbliga all’osservanza di dette leggi mediante la *coazione* [...la quale] non può che essere *morale*, e consisterà nel *rifutare il diritto ad una riparazione d’onore a chi pretendesse di scostarsi dalle norme prescritte in questo codice*.³⁴

Angelini suggerisce, cioè, che le norme cavalleresche siano dotate, proprio come le leggi dello Stato, di forza coercitiva nei confronti dei gentiluomini. Nel caso delle consuetudini cavalleresche, tale coercizione possiede una connotazione “morale”, “provien[te] dalla pubblica opinione”³⁵. La stessa idea appare sottesa ad alcune norme contenute nel *Codice* di Gelli e dunque alla base dell’affermazione secondo cui le consuetudini cavalleresche hanno “forza di legge”. In particolare:

1. in *primo* luogo, il *Codice* stabilisce, nella sezione *Generalità* al paragrafo dedicato alle *Leggi d’onore*, che chi “disconosce o viola” le consuetudini cavalleresche “cessa *ipso facto* di essere gentiluomo”³⁶. In simili casi, il *Codice* infligge la “sanzione” (così viene definita da Gelli) dell’*esclusione dalla comunità dei gentiluomini*;

³¹ J. Gelli, *Codice cavalleresco italiano*, cit., art. 219, p. 133.

³² S. Hughes, *Politics of the Sword*, cit., p. 190 (traduzione mia).

³³ Cfr. S. Hughes, *Politics of the Sword*, cit., p. 187.

³⁴ A. Angelini, *Codice cavalleresco italiano*, cit., p. xii-xiii (corsivi aggiunti).

³⁵ A. Angelini, *Codice cavalleresco italiano*, cit., p. xii. Sulla forza coercitiva delle norme come prodotto della “riprovazione della società” cfr. tra gli altri, in ambito filosofico-giuridico, P. Bonfante, *Lezioni di filosofia del diritto*, Giuffrè, Milano, 1986, p. 7.

³⁶ J. Gelli, *Codice cavalleresco italiano*, cit., sez. *Generalità*, nota a § 2, p. 3-4.

2. in *secondo* luogo, il gentiluomo offeso che non si attenesse alle norme cavalleresche vedrebbe legittimamente rifiutata dal rivale offensore la richiesta di soddisfazione o di riparazione dell'onore (cfr. *infra*, § 3.2); richiesta, altrimenti, ineludibile, poiché "chi è gentiluomo deve sentire non solo, quand'è offeso, il diritto di ottenere una riparazione [...], ma il *dovere* [...] di concederla a chi gliela richiegga, quando sia stato offensore"³⁷. L'offesa, che rimarrebbe in questo modo "invendicata", susciterebbe la *riprovazione morale* della comunità verso l'offeso che non assolvesse al dovere di tutelare il proprio onore³⁸.

2.3. Duello

Nel *Codice*, Gelli propone una (generale) definizione di duello che, come si vedrà a breve, esplicita, almeno in parte, la principale finalità dell'opera. È infatti 'duello', scrive Gelli, un "combattimento a due, che avviene con il libero consenso dei partecipanti"; tale combattimento, tuttavia, acquisisce i crismi del "duello" solo quando avviene "alla presenza di quattro testimoni e dei medici", è "fatto con armi riconosciute adatte dal Codice penale e da quello cavalleresco" ed è "conforme alle regole e prescrizioni d'onore"³⁹. Il duello – o, per meglio dire, il duello *legittimo*, riconosciuto come tale dal *Codice* – è quindi un combattimento *disciplinato da norme*.

Tale constatazione contribuisce a spiegare l'atteggiamento apparentemente contraddittorio mostrato da Gelli nei confronti del duello. Sebbene, infatti, il *Codice* non contenga espliciti giudizi (positivi o negativi) sull'opportunità di ricorrere al duello al fine di risolvere i conflitti relativi all'onore, o di limitarne, al contrario, la pratica, altre opere di Gelli forniscono, in merito, alcune significative indicazioni.

Chiarissimo, a riguardo, è il *Manuale del duellante*, pubblicato nel 1884 come "appendice" del *Codice*. Alla prima pagina della *Prefazione*, Gelli afferma che "[l]o scopo del *Manuale del duellante* è di limitare per quanto possibile il duello"⁴⁰. Allo stesso modo, nell'opera *Il duello nella storia della giurisprudenza e nella pratica italiana* (1886) – e, in particolare, nella dedica iniziale per Eugenio Michelozzi Giacomini – Gelli scrive: "la mia ambizione sarebbe di vedere adottate le idee che ho espote dalla generalità dei gentiluomini italiani, affinché si regoli e quindi si restringa il duello

³⁷ J. Gelli, *Codice cavalleresco italiano*, cit., art. 1, p. 9 (corsivi aggiunti). L'articolo cita il lodo della Corte d'onore permanente del 10 settembre 1923, nella vertenza Crema-Melli.

³⁸ Sulla riprovazione sociale che colpisce, nelle società vendicatorie, l'offeso che non si attivi prontamente allo scopo di tutelare l'onore ferito cfr., ad esempio, A. Pigliaru, *Il banditismo in Sardegna. La vendetta barbaricina come ordinamento giuridico*, Giuffrè, Milano, 1993, p. 73.

³⁹ J. Gelli, *Codice cavalleresco italiano*, cit., sez. *Generalità*, § 6, p. 8. Definizioni analoghe sono proposte in opere antecedenti al *Codice*: cfr., ad esempio P. Ellero, *Del duello*, in *Opuscoli criminali*, a cura di P. Ellero, Fava e Garagnani, Bologna, 1874, p. 172.

⁴⁰ J. Gelli, *Manuale del duellante*, Hoepli, Milano, 1896 (seconda edizione), p. vii.

a circostanze eccezionali”⁴¹. Nell’opera *I duelli mortali del secolo XIX* (1899), da ultimo, Gelli definisce il duello una “cosa stupida” e un “assassinio”⁴².

La condanna esplicita del duello⁴³ da parte di Gelli e l’affermazione relativa alla volontà di limitarne la diffusione può apparire paradossale, in considerazione del fatto che egli stesso ne ha riordinato la disciplina in un codice di norme. Come si è già accennato, Gelli condanna, tuttavia, una, determinata, *species* di “duello”: il duello *sregolato*, praticato in larga parte dagli esponenti dei ceti borghesi dell’Italia post-unitaria; “un combattimento barbaro e inutile [...] contrario alla morale”, che si limitava ad “affida[re] al duello la vendetta per gli odi privati” ed era chiamato, ingannevolmente, “duello in punto d’onore”⁴⁴. Finalità del *Codice* è, al contrario, recuperare, facendo riferimento alla ricostruzione storica di Gelli, l’antica funzione “eminente umanitari[a]” del duello, che presso gli “antichi Greci, [il] popolo d’Israele e [i] Romani” si prefiggeva la finalità di “risparmiare stragi di inermi città o di valorose schiere”; un duello che preservava la sopravvivenza della comunità “frena[ndo] gli eccessi” della riparazione dell’onore limitando l’uso della violenza, che chiudeva il conflitto, a poche e circoscritte situazioni, controllate da un’autorità giudiziaria e regolate da norme stringenti⁴⁵. Gelli riconosce quindi implicitamente che il duello possa assolvere – come accadeva nei tempi antichi – a un’importante funzione sociale. Più esplicito, sul punto, è Angelini: nonostante, analogamente a

⁴¹ J. Gelli, *Il duello nella storia della giurisprudenza e nella pratica italiana*, Loescher & Seeber, Firenze, 1886, p. xiii (corsivo aggiunto).

⁴² J. Gelli, *I duelli mortali nel secolo XIX*, Battistelli, Milano, 1889, p. 1-2. Anche nel *Codice*, a dire il vero, Gelli si riferisce al duello come il “giudizio assurdo delle armi” (art. 424).

⁴³ L’atteggiamento di Gelli si iscrive nell’alveo di una più ampia corrente di pensiero (anche in ambito giuridico) che, a partire dall’epoca illuminista, ha criticato la pratica del duello e ne ha incoraggiato l’abolizione (cfr. M. Cavina, *Il sangue dell’onore*, cit., p. 206-235). Questo orientamento ha acquisito, in Italia, una posizione di forza soprattutto a seguito della morte in duello di Felice Cavallotti, occorsa il 6 marzo 1898. Cfr. I. Gambacorti e G. Paolini, *Scontri di carta e di spada*, cit., p. 143-153.

⁴⁴ J. Gelli, *Il duello nella storia della giurisprudenza e nella pratica italiana*, cit., p. 19. Sui fatti storici e sociali che hanno determinato, in Italia, l’avvento del duello cd. “in punto d’onore” cfr. A. Visconti, *Reputazione, dignità, onore*, cit., p. 160-161 (e la bibliografia qui citata).

⁴⁵ Le citazioni sono da: J. Gelli, *Il duello nella storia della giurisprudenza e nella pratica italiana*, cit., p. 3-4. Tale, originaria, forma del duello, identificata da Gelli, non deve essere confusa con il “duello giudiziario d’onore”: un “mezzo di prova” che aveva lo scopo di “fornire [...] un mezzo di decisione [...] al pari del giuramento decisorio” attraverso cui “si confidava nel sostegno [di Dio] in favore del contendente [...] che si trovasse nel giusto” (A. Visconti, *Reputazione, dignità, onore*, cit., p. 158-159). Terradas (*El duelo de los hombres y la guarda de la mujer*, cit., p. 190) ritiene il duello giudiziario, documentato, in particolare, dallo storico francese Fustel de Coulanges presso la società dei Franchi (*La Monarchie Franque*, Hachette, Paris, 1888, p. 454-462), un istituto tipicamente vendicatorio, poiché “rispettav[a] norme convenzionali” e “si sottometteva [...] a un’autorità giudiziale in grado di determinarne il risultato giuridico” (traduzione mia); cfr. anche I. Terradas Saborit, *Justicia vindicatoria*, cit., p. 239-245.

Gelli, definisca il duello, nel suo *Codice cavalleresco*, come “un avanzo di barbarie”, egli ritiene che “considerato sotto un certo punto di vista, [il duello] *ha il suo lato buono inquantoché apporta alla società alcuni vantaggi*”⁴⁶. Tali vantaggi, individuati da Angelini, sono:

1. un *effetto deterrente* per gli aggressori: “la tema di poter essere costretti a rendere ragione colle armi in pugno *rattiene talvolta gli spavaldi dalle provocazioni*”⁴⁷;
2. un *effetto palliativo* rispetto alla tensione sociale generata, all’interno della comunità, da condotte non punite (non punibili) dal diritto dello Stato: se infatti “per certe offese, che sfuggono o si vogliono sottratte alla legge comune, *non vi fosse lo sfogo del duello*, chi volesse punire l’offensore sarebbe indotto a perpetrare un assassinio”⁴⁸.

Intento del *Codice* di Gelli è dunque la preservazione del duello – in quanto unico mezzo a disposizione del gentiluomo per ottenere la riparazione del proprio onore ferito – limitandone però i tratti più barbari e violenti. Come si vedrà (*infra*, § 3), Gelli disciplina, infatti, la pratica del duello in un complesso sistema di norme, che ne relegano il segmento più sanguinoso al ruolo di *extrema ratio*, enfatizzando al contempo soluzioni pacifiche del conflitto.

3. La vertenza cavalleresca come procedimento vendicatorio

Il *Codice* disciplina le modalità di reazione della comunità dei gentiluomini rispetto al sorgere di un conflitto originato da un’offesa all’onore. Tali modalità di reazione sono organizzate nella “vertenza cavalleresca” (o “vertenza d’onore”), un procedimento che inizia con “l’invio di due fiduciari (rappresentanti) all’offensore, che lo richiedano di spiegazioni, soddisfazione o riparazione” e termina “sia [con] un duello, sia [con] un giudizio di un Tribunale d’onore”, due soluzioni descritte da Gelli come “egualmente onorevol[i]”⁴⁹.

Questa sezione descrive la struttura della vertenza cavalleresca adottando lo schema interpretativo della giustizia vendicatoria: interpretando, in altre parole, la vertenza cavalleresca come *procedimento vendicatorio*.

All’interno del procedimento vendicatorio è possibile riconoscere, a partire dagli studi di Terradas, *tre* (macro-)fasi:

⁴⁶ A. Angelini, *Codice cavalleresco italiano*, cit., p. xv (corsivo aggiunto). Identificano vantaggi connessi alla pratica del duello, nell’Italia pre-unitaria, anche due trattati risalenti al 1848: E. Pascale, *Sulla dottrina del duello*, Gazzetta dei Tribunali, Napoli, 1848 (in particolare: p. 31-36); N. A. Bianco, *Sul duello*, Dell’Araldo, Napoli, 1848 (in particolare: p. 18-19).

⁴⁷ A. Angelini, *Codice cavalleresco italiano*, cit., p. xvi (corsivo aggiunto).

⁴⁸ A. Angelini, *Codice cavalleresco italiano*, cit., p. xvi (corsivo aggiunto).

⁴⁹ J. Gelli, *Codice cavalleresco italiano*, cit., sez. *Generalità*, § 3, p. 4.

1. *prima fase (melius: fase "zero"): offesa;*
2. *seconda fase: mediazione;*
3. *terza fase: se la mediazione ha successo, composizione; in caso contrario, vendetta autorizzata.*

Le sezioni che seguono riconoscono nella disciplina del duello dettata dal *Codice* le menzionate tre (macro-)fasi (meglio specificate *infra* in sei fasi, cfr. § 3.3):

1. *prima fase: l'offesa all'onore del gentiluomo (cfr. *infra*, § 3.1);*
2. *seconda fase: "mediazione" operata dai rappresentanti delle due parti;*
3. *terza fase: quando la mediazione ha successo, accomodamento pacifico della vertenza, sancito da un Tribunale d'onore; in caso contrario, duello.*

3.1. Offesa e onore

L'offesa è primariamente, nell'ordinamento vendicatorio, *offesa all'onore*⁵⁰. È possibile, analogamente, ricavare dal *Codice* la seguente definizione di 'offesa':

[l]a parola 'offesa' in materia cavalleresca ha significato generico, e sta ad indicare ciò che [...] può ledere l'onore [...] d'un gentiluomo.⁵¹

Più precisamente:

costituisce offesa tutto ciò che ferisce l'amor proprio, la moralità, i diritti o l'onore altrui, a seconda delle idee accettate e predominanti, nonché delle leggi morali e civili della società nella quale vive l'offeso.⁵²

Il *Codice* sancisce pertanto che un certo atto assume la qualifica di "offesa" soltanto quando lede, oltre (eventualmente) al fisico e al patrimonio dell'offeso, anche, sul piano "immateriale" (o "morale"), il suo *onore*⁵³. Ma cosa significa "onore"?

⁵⁰ Cfr. P. Di Lucia e R. Mazzola, *Sul concetto di danno negli ordinamenti vendicatori*, cit., p. 171; R. Mazzola, *Componere. Offesa e riconciliazione nell'ordinamento vendicatorio*, Giuffrè, Milano, 2020, p. 49-50; a partire da I. Terradas Saborit, *Justicia vindicatoria*, cit., p. 406.

⁵¹ J. Gelli, *Codice cavalleresco italiano*, cit., sez. Generalità, § 6, p. 6 (corsivo aggiunto).

⁵² J. Gelli, *Codice cavalleresco italiano*, cit., art. 1, p. 10 (corsivo aggiunto).

⁵³ Sull'offesa che, negli ordinamenti vendicatori, il danno "unifica [...] elementi materiali e morali" cfr. I. Terradas Saborit, *Justicia vindicatoria*, cit., p. 14. Citato e tradotto in P. Di Lucia e R. Mazzola, *Sul concetto di danno negli ordinamenti vendicatori*, cit., p. 170.

Come è noto, il termine onore è suscettibile di essere interpretato secondo una pluralità di accezioni⁵⁴. Gelli propone la seguente definizione:

[l]’onore viene determinato *dalla stima e dalla considerazione che una persona onesta ha saputo acquistarsi nella opinione pubblica mediante le azioni, conformi [...] ai dettami delle leggi naturali e di quelle civili. Il sentimento dell’onore nei gentiluomini deve dominare tutte le gerarchie dei doveri.*⁵⁵

È onore, dunque, secondo Gelli, un fenomeno “esterno”: la reputazione, o “stima” di cui il gentiluomo gode all’interno della comunità⁵⁶. Lo storico del diritto Marco Cavina chiarisce infatti, relativamente all’offesa in ambito cavalleresco, che “quella in gioco non è la virtù [del gentiluomo], il suo onore interno, ma la sua onorabilità, *il suo onore esterno*, la percezione che del suo onore hanno i suoi compagni”⁵⁷.

Quali sono, pertanto, gli atti – le offese – in grado di minare la reputazione, l’onorabilità del gentiluomo presso la comunità?

Gelli elabora una categorizzazione delle offese⁵⁸, che comprende, in ordine crescente di gravità, offese (che Gelli denomina) “semplici”, “gravi” (o “insulti”), “gravissime” (o “oltraggi”), “somme” (“onte”). La distinzione tra le diverse *species* di offesa non è però sempre limpida. Gelli compila infatti elenchi di fattispecie non esaustivi che risultano peraltro, talvolta, sovrapposti: ad esempio, l’offesa che nega qualità personali (“qualità di decoro”) del gentiluomo è ricompresa sia tra le offese semplici, sia tra gli insulti; l’offesa che lede la “fama” o l’“onore” della famiglia del gentiluomo è categorizzata sia come “oltraggio”, sia come “onta”. La “sfumatura” dei confini che delimitano le differenti categorie di offesa – nonché del confine tra “offese” e atti non offensivi – è conseguenza, secondo larga parte della letteratura

⁵⁴ Cfr. A. Zingerle, [Onore e vergogna](#), in *Enciclopedia Treccani*, 1996; W.L. Sessions, *Honor for Us: A Philosophical Analysis, Interpretation and Defense*, Bloomsbury, New York, 2010. Citati in: P. Di Lucia e R. Mazzola, *Sul concetto di danno negli ordinamenti vendicatori*, cit., p. 171. Terradas (*Derecho vivo, poder y vulnerabilidad*, cit., p. 303), ad esempio, definisce ‘onore’ la “capacità [...] di difendersi” (traduzione mia).

⁵⁵ J. Gelli, *Codice cavalleresco italiano*, cit., sez. *Generalità*, § 5, p. 5 (corsivo aggiunto). Alcuni studi dedicati alla giustizia vendicatoria citano la definizione di ‘onore’ formulata da Gelli: cfr. ad esempio G. Lorini e O.G. Loddo, *Revenge Between Legal and Social Norms in Cavalleria Rusticana*, in *Law and Opera*, a cura di F. Annunziata e G.F. Colombo, Cham, Springer, 2018, p. 216; e P. Di Lucia, G. Lorini e O.G. Loddo, *Antonio Pigliaru: Barbagian Vendetta as a Legal System*, in *Vindictory Justice*, cit., p. 100.

⁵⁶ Sull’onore come fenomeno “esterno” cfr. F. Stewart, *Honor*, University of Chicago Press, Chicago, 1994.

⁵⁷ M. Cavina, *il sangue dell’onore*, cit., 72 (corsivo aggiunto).

⁵⁸ Cfr. J. Gelli, *Codice cavalleresco italiano*, cit., art. 12, p. 15-16. Per una diversa catalogazione delle offese cfr., ad esempio, A. Angelini, *Codice cavalleresco italiano*, cit., p. 24-26.

scientifico sul duello⁵⁹, della modalità di percezione fondamentalmente *soggettiva* delle offese riconosciuta dall'ordinamento cavalleresco: l'offesa all'onore è infatti, almeno in una prima fase della vertenza, un *evento psicologico*, una *rappresentazione* da parte dell'offeso; l'offeso, cioè, si figura un'alterazione in senso peggiorativo del proprio *status* (della propria reputazione) *a prescindere dal fatto* che tale alterazione si sia "obiettivamente"⁶⁰ verificata. Ad esempio, l'art. 34 del *Codice* stabilisce che persino "[g]li atti e le parole che, *senza avere i caratteri di offesa apparente*, si prestano tuttavia ad interpretazioni offensive, danno [sic] diritto a pretendere spiegazioni dal responsabile".

La natura prettamente psicologica, soggettiva della valutazione dell'offesa che innesca la vertenza cavalleresca – e che identifica un connotato tipico degli ordinamenti vendicatori⁶¹ – costituisce, secondo alcuni, la ragione che determina l'impossibilità, da parte dello Stato, di tutelare l'onore dei gentiluomini: poiché, come afferma Massimo Donini, "la causa d'onore [...] può risiedere *in un capriccio o in una suscettibilità personale*, in un pregiudizio a cui lo Stato non potrebbe mai prestare tutela"⁶². Anche Angelini, nella *Prefazione* al suo *Codice cavalleresco italiano*, scrive che "per [preservare l'onore del gentiluomo] bisognerebbe [...] considerare per esempio lo schiaffo come mancato omicidio, ma [...] tale mezzo è inattuabile"⁶³.

Negli ordinamenti vendicatori, la valutazione soggettiva che riconosce la natura "offensiva" di un atto è in seguito sottoposta a un *giudizio* ad opera di una parte terza, estranea al conflitto. Tale giudizio produce, nel caso in cui coincida con la rappresentazione ad opera dell'offeso, il "riconoscimento sociale" dell'offesa⁶⁴, che da mero evento psicologico diviene lesione di un diritto soggettivo – il diritto

⁵⁹ Cfr. V. Manzini, *Trattato di diritto penale italiano*, V, UTET, Torino, 1982, p. 1176; M. Donini, *Anatomia dogmatica del duello. L'onore del gentiluomo al colletto bianco*, in *Indice penale*, 2000, p. 1073-1077; M. Cavina, *Il sangue dell'onore*, cit., p. 261-263; e F. Antolisei, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, I, Giuffrè, Milano, 2002, p. 538. Per una sintesi della letteratura su tale questione, cfr. A. Visconti, *Reputazione, dignità, onore*, cit., p. 166-168.

⁶⁰ A. Visconti, *Reputazione, dignità, onore*, cit., p. 168. Cfr. anche F. Antolisei, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, II, cit., p. 536-538; G. Azzali, *Duello (diritto penale)*, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano, 1966, p. 95.

⁶¹ Cfr. R. Mazzola, *Componere*, cit., p. 39-42; a partire da I. Terradas Saborit, *La justicia más antigua*, cit., p. 335. Rilevanti sono anche le riflessioni proposte in E. Fittipaldi, *Vendetta della vittima vs. vendetta di vergogna*, in *Antropologia della vendetta*, a cura di G. Lorini e G. Masia, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2015, p. 148. Sul significato soggettivo dell'offesa che dà adito alla vendetta cfr. anche H. Kelsen, *Società e natura*, Bollati Boringhieri, Torino, 1992, p. 86; discusso in P. Di Lucia, R. Mazzola, *Sul concetto di danno negli ordinamenti vendicatori*, cit., p. 174; e P. Di Lucia, L. Passerini Glazel, *Hans Kelsen. Giustizia, diritto e realtà sociale*, Cortina, Milano, 2024, p. 179.

⁶² M. Donini, *Anatomia dogmatica del duello*, cit., p. 1071 (corsivo aggiunto); cit. in A. Visconti, *Reputazione, dignità, onore*, cit., p. 168.

⁶³ A. Angelini, *Codice cavalleresco italiano*, cit., p. xx.

⁶⁴ I. Terradas Saborit, *Justicia vindicatoria*, cit., p. 52 (traduzione mia). Cfr., sul punto, R. Mazzola, *Componere*, cit., p. 42.

alla preservazione del proprio onore – riconosciuto dalla comunità. Una procedura di questo tipo trova attuazione anche nell’ordinamento cavalleresco disciplinato dal *Codice*: il “giudizio” relativo all’effettiva natura offensiva di un atto è infatti domandato ai “rappresentanti” delle parti. Il *rappresentante* (o “fiduciario”)⁶⁵ è una figura chiave nel contesto della vertenza cavalleresca: è infatti, come recita l’art. 63, “colui che accetta il mandato di fiducia da una parte per discutere e definire una vertenza con i fiduciari avversari”⁶⁶. Primo e fondamentale compito dei fiduciari è l’attribuzione delle qualifiche di “offeso” e di “offensore” ai soggetti coinvolti nella lite: “[n]on potendo sussistere una vertenza senza un offeso ed un offensore, ne consegue che primo atto dei rappresentanti è quello di determinare chiaramente tali qualità” (art. 6)⁶⁷. Non si tratta, tuttavia, di un giudizio soltanto personale – che ha ad oggetto la qualifica da attribuirsi agli individui in conflitto –, ma anche inteso alla valutazione dell’atto offensivo, di cui si giudicano “entità e natura”⁶⁸, nonché la “portata morale”⁶⁹. L’importanza del processo di riconoscimento sociale (*vel di “oggettivizzazione”*) dell’offesa riveste, nel *Codice*, rilevanza centrale; tantoché, nei casi in cui i rappresentanti “non concordino nel determinare o valutare i fatti”, la decisione deve essere demandata “ad un arbitro” – “nominato di comune accordo dai” fiduciari e “gradito” agli individui in conflitto (art. 431) – o “a un Tribunale d’onore” (cfr. *supra*, § 2.1)⁷⁰. Secondo Gelli, infatti, “è ovvio che l’entità dell’offesa debba essere determinata da persone estranee ai fatti che originarono la vertenza, poiché [...] è la sensibilità di chi le riceve che la fa assurgere ad un grado che in apparenza e in sostanza non esiste”⁷¹.

⁶⁵ J. Gelli, *Codice cavalleresco italiano*, cit., sez. *Generalità*, § 3, p. 4.

⁶⁶ I rappresentanti sono quattro, due per parte (art. 38) e devono essere nominati entro 24 ore dall’offesa (art. 53).

⁶⁷ Corsivo aggiunto.

⁶⁸ J. Gelli, *Codice cavalleresco italiano*, cit., art. 8, p. 13.

⁶⁹ J. Gelli, *Codice cavalleresco italiano*, cit., art. 7, p. 12.

⁷⁰ J. Gelli, *Codice cavalleresco italiano*, cit., art. 7, p. 12. “Criteri generali” per la valutazione dell’offesa sono elencati nello stesso articolo: “a) la condizione sociale, l’età, la forza fisica e quella morale, la reputazione di cui gode l’offensore, perché l’offesa tanto più ferisce quanto più dall’alto discende; b) la condizione sociale e l’età dell’offeso, il suo stato fisico, le benemerienze acquistate, le conseguenze morali e fisiche, economiche, che dall’offesa gli sono derivate o potevano derivargli; e) il luogo dove l’offesa fu consumata; se in pubblico o in privato, alla presenza di persone care, di superiori o di inferiori; se in casa di uno dei contendenti; d) i mezzi di offesa; parole, atti, gesti, scritti, disegni, armi, bastone, scudiscio, pugno, calcio; e) la forma; e cioè: con modi cavallereschi o con forme e modi inurbani, indegni di un gentiluomo, o se col mezzo della stampa; f) la qualità, e cioè: se grave nella sostanza o nell’apparenza; se provocata o no; g) il movente o il fine, e cioè: se in seguito a provocazione o ad insulti; se per utile proprio o di altri; se per disprezzo o danno altrui; se per offendere o per difendersi; se per vendetta propria o di terzi” (pp. 12-13).

⁷¹ J. Gelli, *Codice cavalleresco italiano*, cit., art. 13, p. 17.

3.2. Soddisfazione e riparazione dell'offesa

Prima di descrivere, concisamente, le diverse fasi della vertenza, occorrono due considerazioni preliminari relative alla *finalità* del procedimento.

In *primo* luogo, Gelli esplicita che scopo della vertenza è, alternativamente, la "soddisfazione" o la "riparazione" dell'onore del gentiluomo, che ha "il diritto e il dovere" di pretenderle⁷². Soddisfazione e riparazione identificano due modi, a disposizione del gentiluomo, per "riportare l'eguaglianza" sul piano dell'onore, dopo che "[p]er la lesione dell'onore le due parti, che erano pari, vanno ad essere diseguali"⁷³. I due concetti non sono tuttavia sovrapponibili.

È "soddisfazione" la circostanza in ragione della quale l'offeso ottenga "la negazione, la ritrattazione, o le scuse, oppure un *lodo* di un consesso d'onore che infligga implicitamente una sanzione cavalleresca all'offensore". In particolare, è "negazione" dell'offesa una dichiarazione "fatta dal supposto offensore o dai suoi rappresentanti" che, scrive Gelli, "distrugge il fatto": nega, cioè, che le circostanze di fatto presupposte alla richiesta di riparazione (cioè, l'offesa) si siano verificate. È infine "ritrattazione" dell'offesa una dichiarazione che (*non* nega che l'offesa sia stata perpetrata, ma) "disdice [...] ciò che era stato detto è fatto di offensivo"⁷⁴.

È invece "riparazione" la circostanza in ragione della quale l'offeso ottenga "dall'offensore l'accettazione di uno scontro con le armi" (di un *duello*)⁷⁵.

In *secondo* luogo, Gelli chiarisce che primario scopo della vertenza è (non lo scontro armato, ma) la *riconciliazione* tra le parti. L'art. 63 del *Codice* stabilisce che "il rappresentante ha una missione sommamente civile e pacifica". L'art. 177, che "qualunque sia l'indole della questione, i rappresentanti nulla trascureranno per tentare lealmente e sinceramente un pacifico componimento della vertenza"⁷⁶; lo stesso articolo definisce peraltro la possibile risoluzione della vertenza "con onore delle parti senza l'uso delle armi" uno "scopo [...] nobile e cavalleresco"⁷⁷. Cruciale, nell'esplicitare la predilezione del *Codice* per la risoluzione pacifica del conflitto è l'art. 185, che recita:

[p]oiché il duello è una delle molteplici forme, e non certo la migliore, con le quali può essere risolta una vertenza, s'impone ai rappresentanti onesti il dovere di tentare tutti i mezzi leciti e cavallereschi per giungere ad un amichevole,

⁷² J. Gelli, *Codice cavalleresco italiano*, cit., art. 33, p. 25.

⁷³ A. Visconti, *Reputazione, dignità, onore*, cit., p. 168. Sul ruolo del concetto di "uguaglianza" con riferimento all'offesa negli ordinamenti vendicatori cfr. R. Mazzola, *Componere*, cit., p. 30-31.

⁷⁴ Cit. da J. Gelli, *Codice cavalleresco italiano*, cit., art. 33, p. 25-26 (corsivi nell'originale).

⁷⁵ J. Gelli, *Codice cavalleresco italiano*, cit., art. 33, p. 26.

⁷⁶ J. Gelli, *Codice cavalleresco italiano*, cit., art. 177, p. 98.

⁷⁷ J. Gelli, *Codice cavalleresco italiano*, cit., art. 177, p. 99.

*componimento, o ad una soluzione pacifica, ricorrendo anche, se del caso, ad un giurì o a una Corte d'onore.*⁷⁸

Analogamente, l'art. 189 stabilisce che i rappresentanti "nulla risparmiarono per risolvere la vertenza con un verbale conciliativo"; l'art. 186, infine, che la scelta di risolvere la vertenza attraverso un duello spetta soltanto una volta "riusciti vani i tentativi per la soluzione amichevole" della controversia. V'è anche una norma, in questo senso, preventiva: l'art. 29, che richiama due pronunce della Corte d'onore permanente (cfr. *supra* 2.1), sancisce che "[s]e dopo l'offesa le parti hanno compiuto atti da far presumere conciliazione, non è più ammissibile una vertenza cavalleresca"⁷⁹.

Il *Codice* esprime dunque la preferenza per una conclusione della vertenza e del conflitto senza spargimento di sangue – dunque per la *soddisfazione* dell'offesa – e relega il duello – la *riparazione* dell'offesa – all'*extrema ratio* del procedimento. Oltre che dalle già citate disposizione, tale preferenza si evince, forse, anche dalle scelte lessicali del *Codice*: che, quando definisce "soddisfazione" e "riparazione" (art. 33), antepone la prima alla seconda; e che, per riferirsi in generale allo scopo e alla conclusione della vertenza, si serve – in qualità di iperonimo – del termine "soddisfazione" (e mai del termine "riparazione")⁸⁰.

3.3. Struttura della vertenza cavalleresca

La vertenza cavalleresca consta di (un massimo di) *sei* fasi:

1. *prima* fase: consegna del cartello di sfida;
2. *seconda* fase: accettazione del cartello di sfida;
3. *terza* fase: valutazione della ragionevolezza della sfida (qualificazione dell'offesa) da parte dei rappresentanti;
4. *quarta* fase: se le parti acconsentono all'accomodamento pacifico della controversia, stesura del verbale di chiusura pacifica della vertenza; se le parti non acconsentono, determinazione delle condizioni del duello da parte dei rappresentanti e nomina dei testimoni;
5. *quinta* fase [eventuale]: duello (propriamente detto);
6. *sesta* fase [eventuale]: se il duello si conclude con la morte di uno dei contendenti, redazione di "apposito verbale" trasmesso al Procuratore del Re; se il duello non si conclude con la morte di uno dei contendenti, riconciliazione e redazione di un "verbale di seguito scontro", rimesso a una Corte d'onore.

⁷⁸ J. Gelli, *Codice cavalleresco italiano*, cit., art. 185 (corsivi aggiunti).

⁷⁹ Corsivo aggiunto. Le pronunce della Corte sono del 2 febbraio e del 23 marzo 1923.

⁸⁰ Cfr., ad esempio, J. Gelli, *Codice cavalleresco italiano*, cit., art. 2, p. 10.

La *prima* fase della vertenza cavalleresca prevede la consegna, da parte dei rappresentanti dell'offeso, di un "cartello di sfida" ai rappresentanti dell'offensore, entro e non oltre 24 ore dalla nomina (ed entro e non oltre 48 ore dall'offesa)⁸¹. È il "cartello di sfida" "la lettera che l'offeso fa pervenire all'offensore per mezzo di due rappresentanti" al fine di "chiedergli, precisandone i motivi, una soddisfazione cavalleresca" (art. 86).

Nella *seconda* fase della vertenza, "[l]o sfidato, ricevendo cortesemente i portatori del cartello, ascolterà in assoluto silenzio le loro comunicazioni, e se il cartello è regolare, dirà: *Mi tengo a disposizione dell'avversario*"⁸². Il *Codice* precisa, peraltro, che "[u]n galantuomo accetta sempre una richiesta di soddisfazione, e nel tempo prescritto nomina ed invia i propri fiduciari" (art. 94). Accettato il cartello di sfida, l'offensore "nelle 24 ore successive comunicherà ai rappresentanti dello sfidante i nomi dei propri fiduciari" (art. 99). Se, al contrario, l'offensore rifiuta il cartello, i rappresentanti redigono un "verbale in seguito a rifiuto di sfida" (art. 411).

La *terza* fase della vertenza prevede che "i rappresentanti dello sfidato [...] fisseranno il convegno per la discussione" – al fine di valutare se l'atto del presunto offensore sia in effetti qualificabile come "offesa" (cfr. *supra*, § 3.1) – nel cui ambito "esamineranno prima ed innanzi tutto la ragionevolezza della sfida" (art. 100).

È bene notare che, nel corso delle prime tre fasi, la vertenza può concludersi in qualsiasi momento se l'offensore *chiede scusa* all'offeso⁸³. Le scuse identificano un segmento (seppur eventuale) fondamentale nel contesto della vertenza; ad esse è, non a caso, dedicata un'intera sezione del *Codice* (la sezione VI del *Libro primo*). Gelli non esplicita il significato attribuito, nel *Codice*, al termine "scuse": anche se l'introduzione alla sezione XXIV le qualifica come qualcosa di distinto e ulteriore rispetto ai meri "sensi del dispiacere per l'accaduto" (art. 173). Come si è detto (cfr. *supra*, § 3.2), d'altra parte, le scuse non coincidono nemmeno con la semplice ritrattazione. All'art. 45, in ogni caso, il *Codice* prescrive che "le scuse devono farsi con gli stessi mezzi con i quali si è arrecata l'offesa. Quindi, verbali, scritte o stampate, se l'offesa fu a parole, scritta o stampata". Tale norma – che sancisce, fra l'altro, la necessaria proporzionalità tra offesa e soddisfazione (tramite le scuse)⁸⁴ – sembra qualificare l'atto di scuse, nella vertenza cavalleresca, come rito pubblico di comunicazione simbolica⁸⁵ finalizzato a una "restituzione morale"⁸⁶ (di onore). Il *Codice* promuove esplicitamente la soluzione del conflitto attraverso tale rito,

⁸¹ J. Gelli, *Codice cavalleresco italiano*, cit., art. 77.

⁸² J. Gelli, *Codice cavalleresco italiano*, cit., art. 98 (corsivo nell'originale).

⁸³ Sulle scuse come mezzo di risoluzione dei conflitti nell'ambito delle culture vendicatorie mi permetto di rimandare a R. Mazzola, *Chiedere scusa. Studio di Filosofia del diritto*, Edizioni scientifiche, Napoli, 2023. Menziona il ruolo delle scuse nel *Codice* di Gelli anche N. Brutti, *Law & Apologies. Profilo comparatistico delle scuse riparatorie*, Giappichelli, Torino, 2017, p. 14.

⁸⁴ La proporzionalità della reazione all'offesa è requisito fondamentale degli ordinamenti vendicatori. Cfr. sul punto I. Terradas Saborit, *Justicia vindicatoria*, cit., p. 95.

⁸⁵ Cfr., *amplius* sul punto, R. Mazzola, *Chiedere scusa*, cit., cap. 2.

⁸⁶ N. Brutti, *Law & Apologies*, cit., p. 15.

segnalando, con piglio (si direbbe) pedagogico, che “le scuse sono espressione [...] di un elevato senso di giustizia, non umiliano, ma onorano chi le fa, perché sono prova di rettitudine” (art. 45). Allo stesso tempo, il *Codice* incoraggia l’*accettazione delle scuse*, offerte dall’offensore, da parte dell’offeso, stabilendo che “[l’]onore [dell’offeso] non subisce detrimento, se dimostrasi generoso contro l’offensore” (art. 3). L’insistenza sulle scuse come mezzo di risoluzione del conflitto appare un sintomo della (più generale) predilezione del *Codice* per una soluzione pacifica della vertenza cavalleresca (cfr. *supra* § 3.2), senza spargimento di sangue. In tal senso, una lettura sistematica del *Codice* lascia intuire che siano i rappresentanti – soprattutto una volta conclusa la valutazione di cui alla terza fase della vertenza – in virtù del loro ruolo a doversi prodigare – a dover agire come “mediatori” tra le parti – allo scopo di indurre l’offensore a scusarsi e l’offeso ad accettare le scuse: l’art. 189 prescrive infatti che i rappresentanti, una volta “attribuita la qualità di offeso”, nulla risparmiarono” allo scopo di “risolvere la vertenza con un verbale conciliativo” (art. 189; cfr. *infra*).

La configurazione della *quarta* fase della vertenza è strettamente correlata alla circostanza che le parti siano giunte (o meno) all’auspicato accomodamento in senso pacifico della controversia.

In caso *affermativo* – nel caso quindi di negazione dell’offesa, ritrattazione o presentazione delle scuse – i rappresentanti “stenderanno verbale per dichiarare chiusa la vertenza con onore delle parti, registrandovi i chiarimenti chiesti e quelli ricevuti” (art. 180); copia del “verbale di chiusura pacifica della vertenza” deve poi essere presentata alla Corte d’onore (art. 182).

In caso *negativo* – essendo venuta meno l’opportunità di garantire all’offeso soddisfazione – i rappresentanti determinano le condizioni del duello (art. 190) e le parti procedono alla nomina dei “testimoni”, coloro “che assist[ono] durante lo scontro [ciasc]una delle parti in contesa” (art. 63; e che possono coincidere con i rappresentanti).

La *quinta* fase della vertenza coincide con il duello propriamente detto, la cui disciplina è contenuta nel Libro quarto del *Codice* (al quale si rimanda per un approfondimento). In questa sede, è sufficiente evidenziare come scopo ultimo del duello sia la “riconciliazione”⁸⁷ tra le parti; e non, di per sé, la prevalenza di uno o dell’altro contendente nel combattimento. Ciò è provato dalle numerose cautele previste dal *Codice* per evitare la morte o il grave ferimento dei combattenti: ad esempio, la presenza di medici (scelti dai rappresentati), che dovranno adoperare le cure più adatte allo scopo di ottenere “una rapida e sicura guarigione del ferito” (art. 173); o il divieto di proporre duelli “a morte o all’ultimo sangue”, che Gelli definisce “contrari all’onore” (art. 132).

La configurazione della *sesta* fase della vertenza è strettamente connessa all’esito del duello.

⁸⁷ J. Gelli, *Codice cavalleresco italiano*, cit., sez. XXIV, a), p. 172.

Se il duello si conclude con la *morte* di uno dei contendenti, “i testimoni e i medici sottoscriveranno il relativo verbale, [...] rimesso al Procuratore del Re, unitamente alla denuncia di morte sottoscritta dai medici presenti allo scontro” (art. 326).

Se il duello *non* si conclude con la morte di uno dei contendenti, il *Codice* raccomanda che i duellanti si *riconcilino*: anzitutto, stringendosi la mano dopo la conclusione dello scontro⁸⁸. Intento del *Codice* è, con ogni evidenza, il ripristino della relazione e delle comunicazioni sociali tra le parti in conflitto, al tempo stesso evitando la recrudescenza dell’inimicizia. Si stabilisce in particolare, nella sezione dedicata alle “visite di cortesia”, che

se uno dei duellanti è stato ferito abbastanza gravemente, il feritore prende sovente informazioni sullo stato di salute dell’avversario. Ciò [...] deve farsi solo quando i due combattenti dopo lo scontro si sono stretta la mano. Il feritore eviterà di recarsi all’abitazione del ferito per averne le novelle, ma incaricherà di ciò gli amici che lo assisterono nel duello.⁸⁹

In ogni caso, i testimoni del duello redigono un “verbale di seguito scontro”, la cui copia – resa “assolutamente” di pubblica ragione – è “rimessa a un giurì d’onore, nominato espressamente dai firmatari del verbale”, perché “giudic[hi] la condotta loro” (art. 334). Il verbale è il documento nel quale “sono descritte le cause della vertenza, le trattative per conciliarla e la soluzione ottenuta” (art. 403).

L’interpretazione in chiave vendicatoria del *Codice* di Gelli ha reso esplicita la finalità riconciliativa della vertenza cavalleresca, che si mostra in particolare con la marcata predilezione per l’accomodamento pacifico della controversa *prima* del duello – che non compromette la restituzione all’offeso dell’onore sottratto – e con la raccomandata ripresa delle comunicazioni amichevoli tra le parti *dopo* il duello.

4. Note conclusive: l’onore cavalleresco come crittotipo vendicatorio

Le riflessioni che concludono questo articolo si soffermano sulla relazione tra, da un lato, l’ordinamento del duello disciplinato da Gelli nel *Codice*; dall’altro lato, il diritto dello Stato. In particolare, Gelli si riferisce alla relazione tra il *Codice* e il Codice penale italiano del 1889 (Codice Zanardelli)⁹⁰.

Come si è detto (cfr. *supra*, §§ 2.2. e 3.1) il *Codice* nasce al fine di sopperire a una ineludibile mancanza del diritto ufficiale: l’impossibilità di tutelare, sul piano giuridico, le offese all’onore (stante la matrice essenzialmente interna, psicologica

⁸⁸ J. Gelli, *Codice cavalleresco italiano*, cit., sez. XXIV.

⁸⁹ Cfr. J. Gelli, *Codice cavalleresco italiano*, cit., sez. XXIV, c), p. 174-175.

⁹⁰ Per una panoramica sulla disciplina del duello nel diritto penale italiano dell’epoca cfr. A. Frugiuole, *Il duello nei codici penali italiani pre e post unitari*, Giappichelli, Torino, 2023.

di queste). Ciò non implica, tuttavia, che tra i due ordinamenti giuridici – il *Codice* e il diritto dello Stato – non vi siano punti di contatto.

Da un lato, il *Codice* dà conto delle numerose intersezioni tra le norme che regolano la vertenza cavalleresca e il diritto ufficiale. Ecco *quattro* esempi:

1. il *Codice* definisce “duello” la sfida “fatt[a] con armi riconosciute adatte dal Codice penale”⁹¹;
2. l’art. 38 del *Codice* stabilisce che “[l]’offeso, al quale viene recusata una legittima soddisfazione, può adire le vie penali senza compromettere le proprie qualità di gentiluomo”;
3. l’art. 49 del *Codice* stabilisce che “[s]e l’offesa fu pubblica, o, se privata, fu risaputa da terzi, o se dopo le scuse offerte ed accettate mancò la riconciliazione degli avversari, l’offeso può [...] pretendere, se del caso, in altra sede il risarcimento del danno”;
4. l’art. 103 del *Codice* stabilisce che “[l]’offeso [...] può procedere per le vie giudiziarie contro l’offensore, se le offese presentassero caratteri di reato”.

Il *primo* esempio (1) mostra come il diritto dello Stato contribuisca a delimitare una delle principali nozioni nel contesto dell’apparato concettuale elaborato da Gelli: la nozione di “duello (legittimo)”. Il *secondo* (2), il *terzo* (3) e il *quarto* (4) esempio mostrano invece come il diritto dello Stato – in particolare, il procedimento in sede penale e il risarcimento del danno richiesto in sede civile – assolvano alla funzione di rafforzare le tutele a disposizione dell’offeso nel caso in cui l’offensore rifiuti una legittima soddisfazione (o riparazione) (2), nel caso di offesa pubblica o di mancata riconciliazione tra le parti (3) e nel caso in cui l’offesa presentasse (oltre al carattere di offesa all’onore, anche) il carattere di reato (4). Il quarto esempio, in tal senso, appare significativo, poiché mostra come le interpretazioni di un atto come “offesa all’onore del gentiluomo” – operata attraverso lo schema interpretativo del *Codice* – e come “reato” – operata attraverso lo schema interpretativo del diritto ufficiale – possano *coesistere* senza, secondo il *Codice*, escludersi mutualmente.

Dall’altro lato, il diritto (penale) dello Stato italiano ha tradizionalmente, a partire dal XIX secolo⁹², adottato misure repressive nei confronti della pratica del duello: sia poiché ritenuta, in quanto “volontaria esposizione di se stess[i] ad un evidente pericolo di morte”, “immorale e ingiust[a]”⁹³; sia poiché, tramite il duello, l’offeso “[si procura] giustizia da sé”⁹⁴, invece di affidare la risoluzione del conflitto

⁹¹ J. Gelli, *Codice cavalleresco italiano*, cit., sez. Generalità, § 8, p. 6.

⁹² Cfr. A. Frugiuele, *Il duello nei codici penali italiani pre e post unitari*, cit., p. 15.

⁹³ C. Ravizza, *Il suicidio, il sacrificio della vita e il duello*, Branca, Milano, 1843, p. 170. Cfr., sul punto, E. Pessina, *Trattato di penalità speciale secondo le Leggi delle Due Sicilie*, Stabilimento tipografico dei classici italiani, Napoli, 1859, p. 160.

⁹⁴ E. Pessina, *Trattato di penalità speciale secondo le Leggi delle Due Sicilie*, cit., p. 159-160.

alla giustizia pubblica. Nel Codice Zanardelli, dette misure sono raccolte nel capo XIX del (*Del duello*), riprodotto, peraltro, in appendice al *Codice*: e prevedono multe di diversi importi per chi “sfida altri a duello”, “chi accetta la sfida”, per testimoni e rappresentanti; nonché pene detentive di diversa durata per chi, in duello, causa la morte dell’avversario o lesioni personali (fino alla condanna a pena detentiva da sei a cinque anni per chi “uccida l’avversario”)⁹⁵.

All’aperta contrapposizione del diritto ufficiale rispetto al duello, regolato dalle consuetudini cavalleresche, non corrisponde però la mancata attribuzione, a tale pratica, di effetti giuridici. Il duello si configura infatti, come scrive il giurista spagnolo Eugenio Cuello Calòn (1879-1963), come un “delitto privilegiato [*delito privilegiado*] *honoris causa*”⁹⁶. In particolare, riferisce Terradas come, secondo Cuello Calòn (che descrive il contesto della Spagna negli anni ‘30 del secolo scorso, ma le cui riflessioni ben si prestano a descrivere un fenomeno analogo in Italia, all’epoca della pubblicazione del *Codice*),

[i]l diritto [statale] leniva la responsabilità penale per chi partecipava a un duello, nel caso in cui fossero state rispettate le sue norme [...] di garanzia della vigilanza da parte dei [rappresentanti] e il principio di prudenza [...] così come la questione della riconciliazione prima di cominciarlo.⁹⁷

Diverse norme contenute nel Codice Zanardelli suggeriscono un implicito riconoscimento dell’esistenza delle consuetudini cavalleresche e l’attribuzione, ad esse, di conseguenze giuridiche anche nell’ambito del diritto ufficiale (soprattutto in termini di rimodulazione della pena). Ad esempio:

1. l’art. 237 sancisce che “[c]hiunque sfida altri a duello, ancorché la sfida non sia accettata, è punito con la multa sino a lire cinquecento; *ma se egli sia stato la causa ingiusta e determinante del fatto dal quale è derivata la sfida, la pena è della detenzione sino a due mesi. Va esente da pena chi sia stato indotto alla sfida da grave insulto o grave onta*”⁹⁸;
2. l’art. 241 sancisce che “[i] [rappresentanti] sono puniti con la multa da lire cento a mille, se il duello non abbia per effetto alcuna lesione personale, e con la detenzione sino a diciotto mesi, negli altri casi; *ma vanno esenti da pena, se, prima del duello, abbiano fatto quanto dipendeva da loro per conciliare le parti*” (corsivo aggiunto);

⁹⁵ Codice penale R. decreto 30 giugno 1889, n. 6133 (Codice Zanardelli), artt. 237-245.

⁹⁶ E. Cuello Calòn, *Còdigo penal reformado de 27 de octubre 1932*, Bosch, Barcelona, 1932, p. xxiii. Citato in: I. Terradas Saborit, *El duelo de los hombres y la guarda de la mujer*, cit., p. 18.

⁹⁷ I. Terradas Saborit, *El duelo de los hombres y la guarda de la mujer*, cit., p. 18.

⁹⁸ Corsivo aggiunto. Disposizioni analoghe sono agli artt. 238-240.

3. l'art. 243 sancisce che “[i]nvece delle disposizioni degli art. 239 e 242, si applicano, per l’omicidio e la lesione personale seguiti in duello, quelle dei capi I e II del titolo IX [che prevedono pene maggiori, n.d.A]: [...] *se le condizioni del combattimento non siano state precedentemente stabilite da[i rappresentanti], ovvero se il combattimento non segua alla loro presenza*” (corsivo aggiunto).

Come si può notare le norme citate riconoscono la grave *offesa all’onore* quale fattore che aggrava la responsabilità dell’offensore e che esenta, al contrario, l’offeso, dalla responsabilità per i fatti accaduti nel corso del duello (art. 237); l’attività, svolta dai rappresentanti, di *mediazione* e di *ricerca di una soluzione pacifica del conflitto*, che, se effettivamente svolta, esenta i rappresentanti dalla pena (art. 241); l’esistenza delle consuetudini cavalleresche che regolano lo svolgimento del duello, il cui mancato rispetto aggrava la responsabilità dei duellanti (art. 243).

Il riconoscimento implicito delle consuetudini cavalleresche è stato ritenuto da alcuni commentatori “paradossale”⁹⁹, poiché così “lo Stato riconduceva effetti giuridici a un ordinamento extragiuridico illegale, qual era quello cavalleresco, e a una consuetudine sociale che perseguiva”¹⁰⁰. Secondo lo schema interpretativo, qui adottato, della giustizia vendicatoria, le consuetudini cavalleresche possono essere concettualizzate come *crittotipo* vendicatorio. Come è noto, il termine ‘crittotipo’ è stato introdotto nelle ricerche di antropologia giuridica (e di diritto comparato) da Rodolfo Sacco, allo scopo di designare “[le] regole che esistono e che sono rilevanti, ma che l’operatore non formula”¹⁰¹. Terradas denomina ‘crittotipo’ (in castigliano: *criptotipo*) o ‘sostrato vendicatorio [*sustrato vindicatorio*]

quegli elementi che, in un sistema giuridico [...] vendicatorio, possedevano validità e oggettività esplicita, ma che successivamente, nel sistema penale, trovano attuazione in modo nascosto, poco esplicito, anche laddove siano esplicitamente negati.¹⁰²

L’idea di “crittotipo vendicatorio”, applicata all’onore cavalleresco, costituisce un significativo indizio – il cui riscontro effettivo è sicuramente meritevole di future ricerche – circa la consapevolezza del legislatore, all’epoca della pubblicazione del *Codice*, dell’esistenza di dinamiche sociali – della necessità di riparare l’onore ferito ripristinando al tempo stesso le interazioni sociali tra offeso e offensore – alle quali

⁹⁹ Cfr. V. Manzini, *Trattato di diritto penale*, cit., cap. 3, § 3.

¹⁰⁰ A. Frugiuele, *Il duello nei codici penali italiani pre e postunitari*, cit., p. 16.

¹⁰¹ R. Sacco, voce *Crittotipo*, in *Dig. discipl. priv. Sezione civile*, UTET, Torino, 1989, p. 39. Sacco mutua il termine italiano ‘crittotipo’ dall’inglese *cryptotype*, usato dal linguista statunitense Benjamn Lee Whorf. Cfr. sul punto L. Passerini Glazel, *La realtà della norma, le norme come realtà. Saggio di filosofia del diritto*, LED, 2020, Milano, p. 20.

¹⁰² I. Terradas Saborit, *El duelo de los hombres y la guarda de la mujer*, cit., p. 7 (traduzione mia). Cfr. anche I. Terradas Saborit, *Derecho vivo, poder y vulnerabilidad*, cit., p. 183.

il diritto penale poteva (e forse ancora oggi può) rispondere solo in modo parziale e incompleto¹⁰³.

Bibliografia

- A. Angelini, *Codice cavalleresco italiano*, Barbera, Firenze, 1883
- F. Antolisei, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, 2 voll., Giuffrè, Milano, [prima ed. 1954] 2002
- G. Azzali, *Duello (diritto penale)*, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano, 1966, p. 93-108
- N.A. Bianco, *Sul duello*, Dell'Araldo, Napoli, 1848
- P. Bonfante, *Lezioni di filosofia del diritto*, Giuffrè, Milano, 1986
- N. Brutti, *Law & Apologies. Profilo comparatistico delle scuse riparatorie*, Giappichelli, Torino, 2017
- M. Cavina, *Il sangue dell'onore. Storia del duello*, Laterza, Roma-Bari, 2005
- L.A. (Le Blanc Comte) de Chatauvillard, *Essaie sur le duel*, Proux, Paris, 1836. Trad. in castigliano di A. Borrego: *Ensayo sobre la Jurisprudencia de los Duelos*, Juan Iglesia Sánchez, Madrid, 1890
- E. Cuello Calòn, *Còdigo penal reformado de 27 de octubre 1932*, Bosch, Barcelona, 1932
- L. De Rosis, *Codice italiano sul duello*, de Angelis, Napoli, 1868
- P. Di Lucia, G. Lorini, e O.G. Loddo, *Antonio Pigliaru: Barbagian Vendetta as a Legal System*, in *Vindictory Justice: Beyond Law and Revenge*, a cura di R. Márquez Porras, R. Mazzola e I. Terradas Saborit, Cham, Springer, 2022, p. 97-110
- P. Di Lucia, e R. Mazzola, *Sul concetto di danno negli ordinamenti vendicatori*, in *Storia Metodo Cultura nella scienza giuridica*, 2023, p. 165-183
- P. Di Lucia, e L. Passerini Glazel, *Hans Kelsen. Giustizia, diritto e realtà sociale*, Cortina, Milano, 2024
- M. Donini, *Anatomia dogmatica del duello. L'onore del gentiluomo al colletto bianco*, in *Indice penale*, 2000, p. 1057-1089
- P. Ellero, *Del duello*, in *Opuscoli criminali*, a cura di P. Ellero, Fava e Garagnani, Bologna, 1874, p. 169-470

¹⁰³ Cfr. sul punto A. Frugieuele, *Il duello nei codici penali italiani pre e postunitari*, cit., p. 15-16.

- E. Fittipaldi, *Vendetta della vittima vs. vendetta di vergogna*, in *Antropologia della vendetta*, a cura di G. Lorini e G. Masia, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2015, p. 143-154
- A. Frugiuole, *Il duello nei codici penali italiani pre e post unitari*, Giappichelli, Torino, 2023
- N.-D. Fustel de Coulanges, *La Monarchie Franque*, Hachette, Paris, 1888
- I. Gambacorti, e G. Paolini, *Scontri di carta e di spada. Il duello nell'Italia unita tra storia e letteratura*, Pacini, Pisa, 2019
- J. Gelli, *Il duello nella storia della giurisprudenza e nella pratica italiana*, Loescher & Seeber, Firenze, 1886
- J. Gelli, *I duelli mortali nel secolo XIX*, Battistelli, Milano, 1889
- J. Gelli, *Manuale del duellante*, Hoepli, Milano, [prima ed. 1894] 1896
- J. Gelli, *Codice cavalleresco italiano*, Hoepli, Milano, [prima ed. 1892] 1926
- S. Hughes, *Politics of the Sword: Dueling, Honor and Masculinity in Modern Italy*, The Ohio State University Press, Columbus, 2007
- H. Kelsen, *Società e natura*, Bollati Boringhieri, Torino, 1992
- G. Lorini, e O.G. Loddo, *Revenge Between Legal and Social Norms in Cavalleria Rusticana*, in *Law and Opera*, a cura di F. Annunziata e G.F. Colombo, Cham, Springer, 2018, p. 209-221
- V. Manzini, *Trattato di diritto penale italiano*, 8 voll., UTET, Torino, [prima ed. 1908-1919] 1981-1986
- R. Mazzola, *Componere. Offesa e riconciliazione nell'ordinamento vendicatorio*, Giuffrè, Milano, 2020
- R. Mazzola, *Chiedere Scusa. Studio di filosofia del diritto*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2023
- E. Pascale, *Sulla dottrina del duello*, Gazzetta dei Tribunali, Napoli, 1848
- L. Passerini Glazel, *La realtà della norma, le norme come realtà. Saggio di filosofia del diritto*, LED, Milano, 2020
- E. Pessina, *Trattato di penalità speciale secondo le Leggi delle Due Sicilie*, Stabilimento tipografico dei classici italiani, Napoli, 1859
- A. Pigliaru, *Il banditismo in Sardegna. La vendetta barbaricina come ordinamento giuridico*, Giuffrè, Milano, 1993.
- C. Ravizza, *Il suicidio, il sacrificio della vita e il duello*, Branca, Milano, 1843
- R. Sacco, voce *Crittotipo*, in *Dig. discipl. privo. Sezione civile*, UTET, Torino, 1989, p. 39-40

- W.L. Sessions, *Honor for Us: A Philosophical Analysis, Interpretation and Defense*, Bloomsbury, New York, 2010
- F. Stewart, *Honor*, University of Chicago Press, Chicago, 1994
- A. Tavernier, *L'art du duel*, Paris, Marpon, 1885
- I. Terradas Saborit, *Justicia vindicatoria: de la ofensa e indefensión a la imprecación y el oráculo, la vindicta y el talión, la ordalía y el juramento, la composición y la reconciliación*, CSIC, Madrid, 2008
- I. Terradas Saborit, *Giovanni (Nino) Tamassia y la jurisprudencia vindicatoria*, in *Sociologia del diritto*, 2014, vol. 1, p. 57-94
- I. Terradas Saborit, *La justicia más antigua. Teoría y cultura del ordenamiento vindicatorio*, CSIC, Madrid, 2019
- I. Terradas Saborit, *Introduction: Understanding Vindictory Systems*, in *Vindictory Justice: Beyond Law and Revenge*, a cura di R. Márquez Porras, R. Mazzola, I. Terradas Saborit, Cham, Springer, 2022, p. 3-37
- I. Terradas Saborit, *Derecho vivido, poder y vulnerabilidad. El curso de la antropología jurídica*, CSIC, Madrid, 2024
- I. Terradas Saborit, *El duelo de los hombres y la guarda de la mujer. El sustrato vindicatorio y el casticismo patriarcal en el crimen y en la justicia penal (desde la época de Unamuno)*, in corso di pubblicazione
- A. Visconti, *Reputazione, dignità, onore. Confini penalistici e prospettive politico-criminali*, Giappichelli, Torino, 2018
- A. Zingerle, [Onore e vergogna](#), in *Enciclopedia Treccani*, 1996